

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI

SEDUTA

42.

SITZUNG

29-11-1961

Presidente: ALBERTINI

Vicepresidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 30:

« Istituzione di un Comitato consultivo regionale per l'assistenza e beneficenza »

pag. 3

Disegno di legge n. 9:

« Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3, sulla composizione del Consiglio regionale delle miniere »

pag. 11

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 30:

« Errichtung eines regionalen Beirates für die Fürsorge und Wohltätigkeit »

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 9:

« Änderung des Regionalgesetzes vom 18. Jänner 1954 Nr. 3 über die Zusammensetzung des regionalen Bergbau-Beirates »

Seite 11

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.

(*Assume la Presidenza il Vicepresidente Pupp*).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 28.11.1961.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Passiamo al *punto 10 dell'Ordine del giorno*: **Disegno di legge n. 30**: « *Istituzione di un Comitato consultivo regionale per l'assistenza e beneficenza* ».

La parola all'assessore Bertorelle per la relazione della Giunta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):

L'art. 51 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, dispone che la « *fondazione di nuove istituzioni di assistenza e beneficenza, con amministrazione propria, è fatta... previo parere del Consiglio di Stato* ».

Per il combinato disposto dell'art. 5 n. 2,

ed art. 13 dello Statuto di autonomia i provvedimenti in parola sono adottati nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige dalla Giunta regionale che attua, per l'art. 92 dello Statuto medesimo, le leggi dello Stato fino a quando la Regione diversamente non dispone con propria legge per cui nel caso specifico il provvedimento amministrativo della Giunta regionale, in ordine alla fondazione di nuove istituzioni di assistenza e beneficenza, dovrebbe essere assistito dal parere del Consiglio di Stato.

Va notato peraltro che detto Organo consultivo centrale a norma delle vigenti leggi (art. 14 T.U. 26 gennaio 1924 n. 1054) è tenuto a dare pareri esclusivamente al Governo per cui nella fattispecie si rende materialmente impossibile dare attuazione al precetto di cui al citato art. 51 della legge n. 6972.

D'altro canto la Sezione di Controllo della Corte dei conti nel caso concreto dell'« *Opera per la preparazione professionale della donna* » eretta ad ente morale quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con decreto del Presidente della Giunta regionale, rifiuta il visto e la conseguente registrazione del decreto medesimo ritenendolo illegittimo perchè adottato senza il parere del Consiglio di Stato richiesto dal più volte citato articolo 51 della legge del 1890.

Le norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica il 26 gennaio 1959 n. 97, nulla chiariscono al riguardo, d'altro canto l'art. 83 del D.P.R. 30

giugno 1951 n. 574, laddove autorizza la Regione di avvalersi, nell'esercizio dell'attività amministrativa, dell'opera degli istituti, stabilimenti, laboratori e dei Corpi consultivi tecnici centrali e periferici dello Stato, non ammette la possibilità per la Regione di chiedere pareri al Consiglio di Stato in quanto limita tale facoltà ai soli corpi consultivi tecnici.

La questione oltre il caso di specie investe un problema generale molte essendo le leggi dello Stato che richiedono, per la legittimità del provvedimento amministrativo, il parere del Consiglio di Stato, d'altro canto urge, di fronte ai casi concreti in materia di assistenza e beneficenza, uscire dalla attuale situazione di arenamento della attività amministrativa regionale facendo ricorso alla istituzione di un comitato consultivo locale con poteri limitati all'assistenza e beneficenza e ciò in attesa di risolvere in forma organica il problema generale.

Pertanto la Giunta regionale sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'unito disegno di legge istitutivo di un Comitato consultivo regionale in materia di assistenza e beneficenza, disegno che si compone di n. 7 articoli.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la relazione della commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità.

BENEDIKTER (S.V.P.):

La Commissione legislativa affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha esaminato questo disegno di legge nella seduta dell'8 novembre 1961.

La Commissione, in via pregiudiziale, esprime la propria perplessità di fronte al conflitto che si è venuto a creare fra il Consiglio di Stato e la Corte dei conti in merito alla erezione in ente morale dell'« Opera per la pre-

parazione professionale della donna » con sede in Rovereto.

Mentre infatti il Consiglio di Stato ritiene di non dover esprimere il parere previsto dall'art. 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, perchè la competenza in materia è passata integralmente alla Regione e d'altra parte esso può esprimere pareri esclusivamente al Governo (e questa sua posizione il Consiglio di Stato ha già chiaramente espresso nel parere della Commissione speciale n. 13 del 27 febbraio 1945) la Corte dei Conti esige ugualmente detto parere prima di procedere al visto del decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale la predetta Opera viene eretta in ente morale.

La Commissione esprime il suo rammarico che a seguito del mancato coordinamento tra la legislazione generale e lo Statuto d'autonomia, si renda impossibile l'esercizio delle competenze della Regione.

La Commissione invita la Giunta regionale a voler impugnare la decisione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti presso la sede competente.

Nell'esame di merito dei singoli articoli, viene apportata una modifica all'art. 1 per non pregiudicare la futura regolamentazione della materia.

L'art. 2 viene modificato avendo la Commissione espressa l'opinione che la Regione non possa disporre dei membri del Consiglio di Stato. Una modifica al terzo comma dell'art. 2 ha lo scopo di rendere obbligatorio l'adeguamento della Commissione alla consistenza dei gruppi linguistici.

Altre modifiche vengono apportate in corrispondenza alle precedenti.

Il disegno di legge nei singoli articoli e nel suo complesso è approvato a maggioranza con 1 astensione (Canestrini).

La Commissione lo invia al Consiglio regionale con la preghiera di un sollecito esame.

TESTO DELLA GIUNTA

Art. 1

E' istituito presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia degli enti locali un Comitato consultivo regionale per l'assistenza e la beneficenza.

Il Comitato esprime il proprio parere nei casi in cui una legge della Regione lo richieda obbligatoriamente o una legge dello Stato richieda obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato in materia di assistenza e beneficenza, nonchè sui problemi nei quali il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al quale è affidata la materia degli enti locali ritengano di interpellarlo.

Art. 2

Il Comitato è composto come segue:

- a) un consigliere di Stato: Presidente;
- b) due professori di Facoltà giuridica di una Università della Repubblica;
- c) due esperti in materia di beneficenza;
- d) un funzionario dell'Ufficio tutela e vigilanza per ciascuna delle due Province di Trento e di Bolzano.

Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato al quale è assegnata la materia degli enti locali.

La nomina è effettuata in modo da adeguare possibilmente la composizione del Comitato alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Fino a quanto non sarà diversamente disposto con legge regionale è istituito presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia degli enti locali un Comitato consultivo regionale per l'assistenza e la beneficenza.

Idem

Art. 2

Il Comitato è composto come segue:

- a) due professori di Facoltà giuridica di una Università della Repubblica;
- b) due esperti in materia di assistenza e beneficenza;
- c) un funzionario dell'Ufficio tutela e vigilanza delle due Province di Trento e di Bolzano.

Idem

La nomina è effettuata in modo da adeguare la composizione del Comitato...

Art. 3

I componenti del Comitato, ivi compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, per via deliberazione della Giunta medesima su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia degli enti locali.

I componenti di cui alla lettera d) sono designati dalle rispettive Giunte provinciali.

I membri del Comitato durano in carica per la durata della legislatura regionale nel corso della quale sono nominati e possono essere riconfermati.

Art. 4

Il Comitato è convocato dal Presidente e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 4 componenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente designa uno dei componenti del Comitato di cui alla lettera b) per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5

Il Comitato cesserà di funzionare alla data in cui entrerà in funzione per la Regione un organo consultivo generale.

Art. 6

Ai membri ed al segretario del Comitato compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

Art. 7

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso si provvede

Art. 3

Idem

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dalle rispettive Giunte provinciali.

Idem

Art. 4

Idem

Idem

Il Presidente designa uno dei componenti del Comitato per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5

Soppresso

Art. 6

Idem

Art. 7

Idem

con lo stanziamento iscritto al cap. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Idem

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte fragen ob der Regionalausschuss hinsichtlich der Entscheidung der vereinigten Sektionen des Rechnungshofes einen Beschluss gefasst hat, zu deren Anfechtung.

(Vorrei chiedere se la Giunta regionale in riguardo alla decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti non ha preso nessuna delibera per impugnare detta decisione).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): E' stato riferito alla commissione nell'ultima riunione anche l'orientamento della Giunta regionale in merito agli ulteriori adempimenti che la commissione stessa aveva giustamente suggerito. Cioè la commissione ad un certo momento era rimasta perplessa se l'approvazione di un tal provvedimento di legge potesse costituire acquiescenza a quelle che erano le decisioni prese dalla Corte dei conti, decisioni che non si ritenevano giuste. Allora spiegai alla commissione che la Regione non si era adattata alla decisione della Corte dei conti,

delegazione di Trento, ma aveva ricorso prima alla Corte dei conti, sezione di controllo, e poi, di fronte ad un nuovo diniego, alla Corte dei conti, sezioni riunite. La Corte dei conti, sezione riunite, ha confermato la decisione della delegazione di Trento, respingendo ulteriormente il ricorso che la Giunta aveva formulato. A questo punto si poneva il problema se la decisione della Corte dei conti, sezioni riunite, fosse definitiva o meno, ed in commissione dissi che ritenevo che non si potesse considerare definitiva la decisione della Corte dei conti, sezioni riunite, in quanto che in questo caso la Corte dei conti funge non da organo giurisdizionale, ma da organo amministrativo, di modo che si può ben configurare che la decisione intervenuta sia un atto amministrativo e non un atto giurisdizionale. Ora, in base ai principi dell'ordinamento giuridico della costituzione, è chiaro che, esaurita la fase amministrativa, si possa aprire la fase giurisdizionale e che questa facoltà sia concessa al cittadino e all'Ente Regione. Sarebbe strano cioè che al cittadino fosse dato di ricorrere contro gli atti amministrativi definitivi all'autorità giurisdizionale ed alla Regione questa facoltà non fosse data. Abbiamo quindi studiato il problema sotto questo aspetto, ed abbiamo concluso che una possibilità esiste che, contro la decisione della

Corte dei conti, sezioni unite, si possa fare ricorso al Consiglio di Stato, non alla Corte costituzionale, ma al Consiglio di Stato, che è il massimo organo di legittimità nel nostro ordinamento. In questo senso stiamo preparando gli atti ed io sottoporro quanto prima il problema alla Giunta regionale. Se poi il Consiglio di Stato non accogliesse il nostro ricorso ritenendo che la decisione sia partita da un organo giurisdizionale, a questo punto si porrebbe il problema di legittimità costituzionale di quel decreto di norme di attuazione che, diversamente da quanto stabilisce lo Statuto, ha istituito la Corte dei conti nella nostra Regione. E riteniamo che in corso di giudizio possa essere sollevato il problema della legittimità costituzionale di quel decreto legislativo di norme di attuazione del 1951 e che quindi si possa arrivare ad un giudizio della Corte costituzionale anche se, in effetti, sono scaduti i termini per poter ricorrere direttamente contro le norme di attuazione del 1951, in relazione a quelle norme transitorie stabilite dalla legge che prevede la Corte costituzionale e la sua entrata in vigore. Questo è quello che posso dire al momento attuale, raccomandando però nel contempo l'approvazione di questo disegno di legge, il quale dovrebbe risolvere una situazione contingente, urgente, inderogabile, nella quale ci troviamo, perchè la Regione, in base allo Statuto e alle norme di attuazione, può esercitare determinate competenze come quella riguardante la erezione di opere pie in ente morale, ma in concreto non può esercitarle in quanto la legislazione generale dello Stato non è stata adeguata alla legislazione particolare della Regione. In particolare cioè non si sono adeguate le norme della legge del 1890 ed altre leggi con lo Statuto di autonomia e con le altre leggi che riguardano l'ordinamento regionale prevedendo un qualche cosa che sosti-

tuisca il parere del Consiglio di Stato, parere che, a norma della legge del 1890, è obbligatorio, se non vincolante, e che non vede nella nostra Regione un organo parallelo del quale ci si possa servire.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola ancora in discussione generale? La parola al dott. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Regionalausschuß hat also die von mir aufgeworfene Frage studieren lassen und ist zur Ansicht gelangt, daß zuerst eine Anfechtung der Entscheidung der vereinigten Sektionen des Rechnungshofes beim Staatsrat in Betracht käme. Ich kenne diese Studien nicht, die zu diesem Schluß geführt haben, möchte jedoch anregen — auf Grund früherer Gutachten, die zu dieser Frage abgegeben worden sind, unter anderen von einem Staatsrat, der Berater des Regionalausschusses ist und sich mit dieser Frage schon einmal befaßt hat —, gegen die Entscheidung des Rechnungshofes in letzter Instanz eine Anfechtung durchzuführen. In dem genannten Gutachten wurde seinerzeit die Ansicht vertreten, daß eine Anfechtung unmittelbar beim Verfassungsgerichtshof in Frage käme, weil es sich letzten Endes um eine Verletzung der Verwaltungszuständigkeit der autonomen Regionen von seiten eines Organs handelt, gegen welches kein anderer Rekurs auf Verwaltungs- oder verwaltungsgerichtlicher Ebene zulässig ist. Wenn der Rechnungshof, der in letzter Instanz entschieden hat, als Verwaltungs- und nicht als Gerichtsinstanz angesehen wird, so ist es dasselbe, als ob die Zentralregierung oder ein Ministerium durch eine Amtshandlung die Zuständigkeit der Region verletzt hätte. Hat der Rechnungshof als gerichtliche Instanz entschieden, so wäre das ein Grund mehr, die Fra-

ge beim Verfassungsgerichtshof anzufechten. Ich wäre daher der Ansicht, daß es, um nicht allzu viel Zeit zu verlieren — denn bis der Staatsrat darüber geurteilt hat, vergeht zumindest ein Jahr und dann würde man die Sache erst vor den Verfassungsgerichtshof bringen können —, vielleicht angebracht wäre (wir haben es schon in einigen Fällen so gemacht), die Sache gleichzeitig sowohl beim Staatsrat als auch beim Verfassungsgerichtshof anhängig zu machen. Das kann an sich nicht schaden; ich möchte diese Anregung geben.

Im Rahmen der Generaldebatte noch die Beantwortung der Frage, die aufgeworfen wurde, warum eingangs des Artikels 1 die Kommission den Satz eingefügt hat « Bis zu einer abweichenden gesetzlichen Regelung » der Region (fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale). Im Bericht ist die Sache nicht näher begründet. Dies geschah in der Voraussicht, daß die autonome Region morgen ein allgemeines beratendes Organ, so wie es der Staatsrat für die Zentralregierung ist, haben wird, und zwar höchstwahrscheinlich in Form des Verwaltungsgerichtshofes (tribunale regionale di giustizia amministrativa), der neben seiner gerichtlichen Funktion, so wie der Staatsrat, auch eine allgemein beratende Funktion haben würde. Diese Materie aber müßte später durch Regionalgesetz geregelt werden und um diesen Vorbehalt ausdrücklich festzuhalten, hat man diese Klausel eingefügt.

(La Giunta regionale ha dunque fatto esaminare la questione da me proposta ed è giunta alla conclusione che in primo luogo dovrebbe venir avanzato ricorso presso il Consiglio di Stato sulla decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti. Non sono a conoscenza degli studi che hanno portato a questa conclusione, vorrei però raccomandare (ciò in base a pareri dati in un tempo anteriore, fra l'altro da un

Consigliere di Stato che è contemporaneamente consigliere della Giunta regionale e che si è già occupato di tale questione), di contestare in ultima istanza la decisione della Corte dei conti. Nella perizia citata era espresso il parere che un ricorso direttamente presso la Corte Costituzionale fosse giustificato perchè in fondo si tratta della violazione delle attribuzioni amministrative delle Regioni autonome da parte di un organo, contro cui non è possibile far altro ricorso sul piano amministrativo o giurisdizionale-amministrativo. Se si considera la Corte dei conti, che ha deciso in ultima istanza, come organo amministrativo e non giurisdizionale, allora si tratta della stessa cosa come se il Governo o un Ministero avesse con un atto ufficiale violato la competenza della Regione. Se la Corte dei conti avesse presa la propria decisione in qualità di organo giurisdizionale, ciò sarebbe una ragione di più per impugnarla davanti alla Corte Costituzionale. Sono del parere che per evitare perdite di tempo — infatti finchè il Consiglio di Stato si sia pronunciato in merito passerà almeno un anno e soltanto allora si potrebbe portare la questione davanti alla Corte Costituzionale — sarebbe forse opportuno (lo abbiamo già fatto in alcuni casi) portare la questione contemporaneamente davanti al Consiglio di Stato e davanti alla Corte Costituzionale. Faccio questa proposta perchè la cosa di per sè non potrà arrecarci alcun danno.

Nei limiti della discussione generale risponderò alla domanda sul perchè all'inizio dell'art. 1 la commissione ha aggiunto l'espressione « fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale ». Nel rapporto non è contenuta nessuna spiegazione in proposito. Questo in previsione che la Regione abbia in un domani un Organo generale consultivo, parallelo al Consiglio di Stato per il

Governo Centrale, ed esattamente con ogni probabilità nella forma di un tribunale regionale di giustizia amministrativa. Questo avrebbe, oltre a funzioni puramente giurisdizionali, anche funzioni consultive generali. Questa materia dovrebbe più tardi venir definita da leggi regionali e la clausola è stata aggiunta appunto per esprimere questa riserva).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Naturalmente trattandosi di una materia del tutto nuova, una risposta precisa e chiara non può venir da parte della Giunta; io mi sono preso nota e terrò conto di quanto il cons. Benedikter ha detto.

Si tratta di un problema che non è stato mai affacciato nel corso di tutti questi anni, nè presso la nostra, nè presso le altre tre Regioni a statuto speciale. Nella Sicilia c'è il visto con riserva, quindi questa situazione risolve implicitamente ogni altra questione che dovesse nascere. In Aosta c'è la commissione di controllo, quella commissione che dovrebbe esserci a norma di Statuto, anche nella nostra Regione. C'è soltanto la Sardegna, ma non ci risulta che ci siano state azioni del genere in Sardegna. Quindi è la prima volta che capitano situazioni di questo genere, situazioni giuridiche abbastanza delicate ed altrettanto imbarazzanti. Sottoporrò quindi alla Giunta regionale, che sarà chiamata a decidere quanto prima, sia il problema del ricorso ad un organo, Consiglio di Stato o Corte costituzionale, sia il problema della contemporanea opposizione e ricorso nei confronti dei due organi.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Metto ai voti il passaggio alla

discussione dei singoli articoli: unanimità. Passiamo all'esame del testo della commissione.

Art. 1

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale è istituito presso l'assessorato al quale è assegnata la materia degli enti locali un Comitato consultivo regionale per l'assistenza e la beneficenza.

Il Comitato esprime il proprio parere nei casi in cui una legge della Regione lo richieda obbligatoriamente o una legge dello Stato richieda obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato in materia di assistenza e beneficenza, nonché sui problemi nei quali il Presidente della Giunta regionale o l'assessore al quale è affidata la materia degli enti locali ritengano di interpellarlo.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Il Comitato è composto come segue:

- a) due professori di Facoltà giuridica di una Università della Repubblica;*
- b) due esperti in materia di assistenza e beneficenza;*
- c) un funzionario dell'ufficio tutela e vigilanza per ciascuna delle due Province di Trento e di Bolzano.*

Funge da Segretario un funzionario dell'assessorato al quale è assegnata la materia degli enti locali.

La nomina è effettuata in modo da adeguare la composizione del Comitato alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

I componenti del Comitato, ivi compreso il Presidente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia degli enti locali.

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dalle rispettive Giunte provinciali.

I membri del Comitato durano in carica per la durata della legislatura regionale nel corso della quale sono nominati e possono essere riconfermati.

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Il Comitato è convocato dal Presidente e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 4 componenti.

In casi di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente designa uno dei componenti del Comitato per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

Il Comitato cesserà di funzionare alla data in cui entrerà in funzione per la Regione un organo consultivo generale.

La Commissione propone la soppressione.

Art. 5 (ex art. 6)

Ai membri ed al Segretario del Comitato compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6 (ex art. 7)

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Dunque allora passiamo alla votazione. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

La seduta è sospesa per alcuni minuti.

(Ore 10.45)

Ore 11.05

(Assume la Presidenza il Presidente Albertini).

PRESIDENTE: Esito della votazione: 31 votanti - 29 favorevoli, 1 contrario, 1 scheda bianca.

La legge è approvata. (*)

Punto 11) all'Ordine del giorno: **Disegno di legge n. 9:** « *Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3, sulla composizione del Consiglio regionale delle miniere* ».

La parola all'Assessore Corsini per la relazione della Giunta.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.):

(*) Vedi Appendice a pag. 43

Concluso il quadriennio di attività della legislatura 1956 - 1960 sono decaduti automaticamente dall'incarico i componenti del Consiglio regionale delle miniere, istituito con legge regionale 19 gennaio 1954, n. 3.

Il fatto, in se stesso di ordinaria amministrazione, ha riportato su un piano di attualità la necessità, per certi aspetti, e la opportunità per altri, di introdurre al testo originario della legge delle innovazioni tali da permettere una migliore aderenza alla nuova ripartizione degli affari tra gli Assessorati ed all'interesse effettivo di quanti operano nel settore specifico dell'attività mineraria.

Da tali premesse conseguono le modificazioni apportate agli art. 1, 2, 4, 5 e 6 della legge citata, con cui appunto viene dato corso a quell'adattamento che è pertinenza con la nuova ripartizione degli affari determinatisi con D.P.G.R. 10 gennaio 1961, n. 38/A.

L'Assessorato per l'industria ed il turismo al quale è ora affidata la competenza in materia mineraria, sostituisce quello dei lavori pubblici, mentre una migliore configurazione della legge ha consigliato altri ritocchi di natura formale.

Rientrano invece nelle innovazioni di carattere sostanziale quelle introdotte all'art. 3 della legge in parola, suggerite da evidenti motivi di opportunità, in analogia e con richiamo a quanto si riscontra nella composizione del Consiglio superiore delle miniere e dei Consigli o Comitati istituiti presso le altre Regioni a Statuto speciale, si è considerata favorevolmente l'occasione per integrare la conformazione del nostro Consiglio, tenendo particolarmente nella giusta considerazione l'inserimento di tali imprenditori nel settore minerario, assicurando così una viva ed immediata parteci-

pazione dei più diretti interessati allo sviluppo di questo particolare campo di attività economica. La presenza di tali esponenti del mondo minerario qualifica, di riflesso, lo stesso Organo che affianca l'attività di competenza dell'Amministrazione, in quanto trattasi in definitiva di un apporto indubbiamente apprezzabile sul piano tecnico ed in ordine alla valutazione dei problemi attinenti l'attività di ricerca e di sfruttamento del sottosuolo in Regione.

La considerazione di evitare ogni motivo di remora ad un accelerato esame delle pratiche istruite dagli Uffici competenti ed attualmente in attesa del parere del Consiglio suggerisce la opportunità di invocare, accanto all'abbreviazione del termine di vacatio legis, la procedura di urgenza, così da permettere entro breve tempo, di nominare e successivamente di convocare coloro che saranno chiamati a comporre il nuovo Consiglio regionale delle miniere.

Individuate così le ragioni formali e sostanziali che hanno indotto i promotori ad introdurre dette modificazioni alla legge originaria sulla costituzione del Consiglio regionale delle miniere viene ora auspicata l'adesione al testo del provvedimento legislativo sottoposto all'attenzione dell'Onorevole Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al relatore della Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici.

ZILLER (D.C.):

La Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici nella seduta del 19 ottobre 1961 ha esaminato il disegno di legge n. 9 concernente modificazioni alla legge regionale 19 gennaio

1954, n. 3, sulla composizione del Consiglio regionale delle miniere, presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per il settore minerario.

Tale progetto si propone di apportare alla citata legge istitutiva dell'organo consultivo in parola delle innovazioni sia di carattere formale che di carattere sostanziale. Queste ultime vertono sull'opportunità di integrare la conformazione del Consiglio delle miniere in modo che vi siano rappresentati fra l'altro anche gli imprenditori ed i lavoratori nel settore minerario.

Nel corso dell'esame del disegno di legge la Commissione ha ravvisato l'opportunità di sostituire l'intera legge n. 3 con un nuovo testo unico comprensivo delle modifiche da apportare. Il testo proposto dalla Commissione — che si riproduce in allegato — è stata elaborato quindi sulla falsariga delle disposizioni della vecchia legge n. 3 che, con l'entrata in vigore del nuovo provvedimento legislativo, verrebbe abolita.

Le modifiche proposte dalla Commissione riguardano soprattutto l'art. 3 della citata legge

regionale che stabilisce la composizione del Consiglio regionale delle miniere. Oltre ad un industriale minerario e due lavoratori addetti al settore delle cave e delle miniere, la Commissione propone l'inserimento di un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, mentre non ritiene necessaria la presenza in seno al Consiglio stesso dei rappresentanti dei vari Assessorati regionali, essendo la Regione già rappresentata nella persona del dirigente dei servizi minerari.

Per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi concernenti concessioni di miniere, cave ecc. la Commissione propone che prima dell'emanazione del relativo decreto venga richiesto il parere della competente Commissione per la tutela del paesaggio (art. 8).

La Commissione suggerisce infine l'adozione della formula d'urgenza a sensi dell'art. 49 dello Statuto.

Con le predette modifiche il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato a maggioranza, con 1 astensione ed 1 voto contrario, e viene quindi sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

T E S T I D I L E G G E

LEGGE REG. 18-1-1954, N. 3

DISEGNO DI LEGGE DELLA GIUNTA DISEGNO DI LEGGE D. COMMISSIONE

Art. 1

E' costituito presso l'Assessorato ai lavori pubblici il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3, è sostituito dal seguente:
« E' costituito presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria il Consiglio regionale delle miniere ».

Art. 1

E' costituito presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 2

Il Consiglio regionale delle miniere è l'organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia mineraria, agli effetti delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, e nei casi determinati dalle altre leggi e regolamenti.

Art. 2

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Esso esprime il proprio parere ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore al quale è affidata la materia mineraria ed ha facoltà di presentare all'Assessore stesso voti e proposte ».

Art. 2

Il Consiglio regionale delle miniere è l'organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia mineraria, agli effetti delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, e nei casi determinati dalle altre leggi e regolamenti.

Ferma restando la facoltà di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, il Consiglio regionale delle miniere sostituisce il Consiglio superiore delle miniere.

Ferma restando la facoltà di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, il Consiglio regionale delle miniere sostituisce il Consiglio superiore delle miniere.

Esso esprime inoltre il proprio parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore ai lavori pubblici ed ha facoltà di presentare all'Assessore stesso voti e proposte di propria iniziativa.

Esso esprime inoltre il proprio parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal Presidente della Giunta o dall'Assessore cui è affidata la materia delle miniere ed ha facoltà di presentare voti e proposte di propria iniziativa.

Art. 3

Il Consiglio è composto dei seguenti membri, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vice presidente:

- a) un rappresentante dell'Assessorato ai lavori pubblici;
- b) un rappresentante dell'Assessorato all'industria, commercio, turismo e trasporti;
- c) un rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura e foreste;
- d) il dirigente dei servizi minerari della Regione;
- e) il dirigente del servizio forestale della Regione;
- f) un esperto delle discipline giuridiche ed economiche;
- g) due esperti nelle discipline geologiche e minerarie, scelti tra i due gruppi linguistici italiano e tedesco;
- h) un membro designato dall'Assessorato alle attività sociali.

Uno dei tre rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c), deve appartenere al gruppo linguistico tedesco.

Art. 3

L'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio è composto dei seguenti membri, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vice presidente:

- a) un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria;
- b) un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia delle foreste;
- c) un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia della previdenza sociale;
- d) il dirigente dei servizi minerari della Regione;
- e) un esperto del diritto minerario;
- f) due esperti delle discipline geologiche e minerarie;
- g) un ingegnere minerario o un perito minerario, un industriale minerario ed un lavoratore minerario, designati dalle rispettive organizzazioni.

La nomina è effettuata in modo da adeguare la composizione del Consiglio alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Nel caso di impedimento o assenza dei rappresentanti degli Assessorati e del dirigente dei servizi minerari, intervengono alle riunioni i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio ».

Art. 3

Il Consiglio è composto dei seguenti membri, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vice presidente:

- a) un rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro;
- b) il dirigente dei servizi minerari della Regione;
- c) un esperto del diritto minerario;
- d) due esperti delle discipline geologiche e minerarie;
- e) un ingegnere minerario o un perito minerario, un industriale minerario e due lavoratori addetti al settore delle cave e delle miniere, designati dalle rispettive organizzazioni.

La nomina è effettuata in modo da adeguare la composizione del Consiglio alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Nel caso di impedimento o assenza del dirigente dei servizi minerari interviene alle riunioni il funzionario sostituto.

Art. 4

Il Consiglio regionale delle miniere è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici e con lo stesso decreto viene nominato il presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio regionale è scelto tra i componenti del Consiglio stesso e tra gli esperti di cui alle lettere f) e g) dell'articolo precedente.

Il vice presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti e sostituisce il presidente in casi di impedimento o di assenza.

Le funzioni di segretario del Consiglio regionale delle miniere sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

Il Consiglio è convocato dal suo presidente su richiesta del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore ai lavori pubblici. Inoltre il Consiglio può essere convocato ad iniziativa del proprio presidente o di un terzo dei componenti lo stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 4

L'art. 4 della legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale delle miniere è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia mineraria. Con lo stesso decreto viene nominato il Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio regionale delle miniere.

Nella sua prima seduta il Consiglio eleggerà tra i rispettivi componenti un vice presidente, con la funzione di sostituire il presidente in casi di assenza o di impedimento.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria. »

Art. 5

Il primo comma dell'Art. 5 della legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio è convocato dal suo presidente su richiesta dell'Assessore al quale è affidata la materia mineraria; inoltre può essere convocato all'iniziativa del presidente o di un terzo dei componenti il Consiglio stesso. »

Art. 4

Il Consiglio regionale delle miniere è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia mineraria. Con lo stesso decreto viene nominato il presidente, scelto tra i componenti del Consiglio regionale delle miniere.

Nella sua prima seduta il Consiglio eleggerà tra i rispettivi componenti un vice presidente, con la funzione di sostituire il presidente in casi di assenza o di impedimento.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria.

Art. 5

Il Consiglio è convocato dal suo presidente su richiesta del Presidente della Giunta o dell'Assessore al quale è affidata la materia mineraria; inoltre può essere convocato ad iniziativa del presidente o di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 6

Il presidente del Consiglio regionale delle miniere, di sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore ai lavori pubblici può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo, persone le quali abbiano specifica competenza in determinate questioni da trattare, o i rappresentanti di Assessorati non permanentemente rappresentati nel Consiglio, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza.

Art. 7

I membri del Consiglio regionale delle miniere restano in carica per la durata della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, e possono essere riconfermati.

Art. 8

Agli effetti della applicazione del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, tutti i provvedimenti concernenti concessioni di miniere, cave e torbiere e acque minerali o termali, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a deliberazione della Giunta regionale.

I provvedimenti riflettenti i permessi di ricerca sono ugualmente adottati con decreto

Art. 6

L'Art. 6 della legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio regionale delle miniere, di sua iniziativa o su richiesta dell'Assessore al quale è affidata la materia mineraria, può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, persone che abbiano specifica competenza in determinate questioni da trattare, o i rappresentanti di Assessorati regionali non considerati nel Consiglio, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza. »

Art. 7

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio regionale delle miniere, di sua iniziativa o su richiesta dell'Assessore al quale è affidata la materia mineraria, può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, persone che abbiano specifica competenza in determinate questioni da trattare, o di rappresentanti di Assessorati regionali e provinciali, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza.

Art. 7

I membri del Consiglio regionale delle miniere restano in carica per la durata della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, e possono essere riconfermati.

Art. 8

Agli effetti della applicazione del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, tutti i provvedimenti concernenti concessioni di miniere, cave e torbiere e acque minerali o termali, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione per la tutela del paesaggio competente per territorio.

del Presidente della Giunta regionale, in base a delibera della Giunta stessa.

Art. 9

Dall'entrata in vigore della presente legge, i canoni riflettenti le concessioni di miniere, non relative alle miniere di cui al primo comma dell'art. 58 dello Statuto speciale, di cave e torbiere e di acque minerali e termali, ed i permessi di ricerca, vengono riscossi dalla Regione.

I provvedimenti riflettenti i permessi di ricerca sono ugualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a delibera della Giunta stessa.

Art. 9

I canoni riflettenti le concessioni di miniere, non relative alle miniere di cui al primo comma dell'art. 58 dello Statuto speciale, di cave e torbiere e di acque minerali e termali, ed i permessi di ricerca, vengono riscossi dalla Regione.

Art. 10

La legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3, è abrogata.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE: Chi prende la parola nella discussione generale? La parola all'assessore.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): La Giunta ha preso atto dell'intento della commissione legislativa, apprezzabile intento di presentare anzichè una legge che elenca le modifiche alla legge precedente, una nuova legge organicamente composta. Poichè le variazioni che così sono proposte dalla commissione si riscontrano numerose nei vari articoli, è evidente che la Giunta intende riservarsi l'intervento articolo per articolo, per esprimere il proprio parere in proposito.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Allora dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Leggo il testo della commissione.

Art. 1

E' costituito presso l'assessorato al quale è assegnata la materia mineraria il Consiglio regionale delle miniere.

E' posto ai voti l'art. 1: approvato.

Art. 2

Il Consiglio regionale delle miniere è l'organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia mineraria, agli effetti delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, e nei casi determinati dalle altre leggi e regolamenti.

Fermo restando la facoltà di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, il Consiglio regio-

nale delle miniere sostituisce il Consiglio superiore delle miniere.

Esso esprime inoltre il proprio parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal Presidente della Giunta o dall'Assessore cui è affidata la materia delle miniere ed ha facoltà di presentare voti e proposte di propria iniziativa.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

Il Consiglio è composto dei seguenti membri, dei quali uno con funzione di presidente, ed uno con funzioni di vice presidente:

- a) un rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro;*
- b) il dirigente dei servizi minerari della Regione;*
- c) un esperto del diritto minerario;*
- d) due esperti delle discipline geologiche e minerarie;*
- e) un ingegnere minerario o un perito minerario, un industriale minerario e due lavoratori addetti al settore delle cave e delle miniere, designati dalle rispettive organizzazioni.*

La nomina è effettuata in modo da adeguare la composizione del Consiglio alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Nel caso di impedimento o assenza del dirigente dei servizi minerari interviene alle riunioni il funzionario sostituto.

E' aperta la discussione. La parola all'Assessore.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): La Giunta si permette di insistere perchè l'on. Consiglio voglia approvare l'art. 3 così come nel disegno di legge propo-

sto dalla Giunta stessa. Ci sono numerose questioni che vengono coinvolte nella accettazione dell'uno o dell'altro dei due testi, quello della Giunta e quello della Commissione. In primo luogo, per quanto concerne il testo presentato dalla commissione appare superflua l'inclusione di un rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro, in quanto, come deve essere noto, la materia che consuetamente è deferita all'Ispettorato del Lavoro per il settore delle miniere, è deferita direttamente al capo del distretto minerario, il quale svolge in tali questioni anche funzioni che vengono svolte dall'Ispettorato del lavoro di consueto. Se, ad esempio, accadono incidenti od altro, chi viene direttamente interpellato per il parere, non è l'Ispettorato del lavoro, ma è il capo del distretto minerario, in quanto esiste una legge di polizia mineraria speciale, particolare, la quale fra il resto dovrà essere successivamente coordinata e rifatta anche qui per la nostra Regione.

In secondo luogo il testo della commissione elimina la rappresentanza degli assessorati, pur essendo detto in un articolo successivo che nel momento in cui si trattino questioni che possono avere interesse, i rappresentanti degli assessorati possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio delle miniere.

Ma la Giunta aveva proposto di inserire nel Consiglio delle miniere stabilmente il rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria per ovvi motivi di natura amministrativa diretta, e un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia delle foreste e dell'economia montana.

Questo sembra assolutamente indispensabile perchè la pratica amministrativa ci ha reso noto e ci ha fatto prendere atto di una situazione che va quasi sempre ripetendosi poichè ricerche di permessi e poi anche, in parte, coltivazioni, si svolgono, vorrei dire

quasi per la totalità, sui monti o anche dentro nelle foreste, nei boschi, nelle foreste demaniali e via dicendo, e numerose volte il rappresentante dell'Assessorato, cioè dell'Assessorato alla materia delle foreste, ha avuto da sollevare obiezioni, da presentare proposte, da richiedere cautele.

Per cui la collaborazione con questo Assessorato è ed appare assolutamente indispensabile in modo continuativo e non volta per volta, caso per caso, quando dovesse presentarsi, perchè questi casi sono consueti. Poi la Giunta aveva proposto e propone di mantenere, nel Consiglio delle miniere, un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia della previdenza sociale, per ovvi motivi, per tutti quegli aspetti che un rappresentante di tale Assessorato può avere e che vengono immediatamente intuiti da tutti. Il dirigente dei servizi minerari della Regione, è anche un elemento indispensabile. Un esperto del diritto minerario, dal punto di vista delle discipline giuridiche, minerarie. Due esperti delle discipline geologiche minerarie, come era del resto nel Consiglio precedente. E poi la novità è rappresentata dalla proposta di includere un ingegnere minerario o un perito minerario, un industriale minerario ed un lavoratore minerario designati dalle rispettive organizzazioni. La Giunta presenterà un emendamento per meglio chiarire come può avvenire questa nomina da parte della Giunta dei rappresentanti di queste rispettive organizzazioni. Non deve meravigliare questa innovazione rispetto alla legge precedente, perchè essa non fa altro che adeguarsi a quella che è la composizione del Consiglio superiore delle miniere per quanto riguarda lo Stato, del comitato regionale delle miniere per la Regione sarda, del comitato regionale delle miniere per la Sicilia. Vorrò, a questo proposito, confortare quanto ho detto con la citazione esatta degli articoli

e dei punti che riproducono in sostanza questa proposta della Giunta stessa. Il Consiglio superiore delle miniere, con decreto del 27 gennaio 1947, n. 73, all'art. 3 prevede che facciano parte del Consiglio, oltre ad un Presidente, cinque membri scelti, ecc., otto membri, dei quali due in rappresentanza degli industriali minerari e due degli industriali delle cave, due in rappresentanza dei lavoratori minerari e due dei lavoratori delle cave, tutti designati dalle rispettive associazioni sindacali.

Il Comitato regionale delle miniere, legge regionale sarda 5 febbraio 1952 n. 3, all'art. 3, elenca: « Sono componenti del comitato, oltre agli altri, due esperti delle discipline minerarie geologiche, un rappresentante dell'assessore delle finanze, un rappresentante dell'assessore al lavoro e previdenza sociale, un rappresentante dell'assessore all'igiene e sanità e pubblica istruzione, il dirigente dei servizi minerari dell'assessorato all'industria, un ingegnere minerario ed un perito minerario scelti dall'assessore all'industria e commercio, su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria, due industriali minerari, un ricercatore minerario e tre lavoratori minerari scelti dall'assessore all'industria e commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria ».

Altro esempio è quello che ci viene dalla legge siciliana del 6 dicembre 1958 n. 48, che prevede che « il Consiglio regionale delle miniere abbia come componenti, oltre ai consulenti, quattro membri dei quali due in rappresentanza rispettivamente dei grandi e piccoli esercenti e due in rappresentanza dei lavoratori minerari, designati dalle associazioni sindacali, due membri in rappresentanza degli ingegneri e dei periti minerari, designati dalle rispettive associazioni di categoria ».

Ora evidentemente nell'introdurre, nell'art. 3, i rappresentanti degli ingegneri minerari o dei periti minerari, degli industriali minerari e dei lavoratori minerari, non si è fatto altro che adeguarsi a quanto avviene per il Consiglio superiore delle miniere dello Stato e gli altri Consigli e comitati delle miniere nelle regioni autonome a statuto speciale. Dico subito che la richiesta, caso mai, sarebbe stata quella, da parte delle organizzazioni interessate, non di togliere le loro rappresentanze, ma addirittura di aumentarle numerosamente, anche con delle motivazioni che indubbiamente potrebbero essere accolte. Si fa presente, ad esempio, che il settore minerario non è tutto quanto omogeneo, che esiste il settore per quanto riguarda i metalli, il settore per le cave e torbiere. Tuttavia la Giunta ha creduto bene di ridurre o di mantenere questa rappresentanza nel numero minore possibile per non aumentare, non gonfiare eccessivamente il Consiglio regionale delle miniere stesse.

Con questo la Giunta insiste sul testo da essa presentato, ritenendo che si adegui a quella che è la legislazione dello Stato ed anche delle altre regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? La parola al consigliere regionale Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Non capisco perchè non vengano inclusi i lavoratori. Nel testo originale della Giunta non è previsto che siano rappresentati i lavoratori, e lei ha detto di mantenere il testo originale della Giunta...

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Un ingegnere minerario o un perito minerario....

PRESIDENTE: Non fate colloqui prego!

NICOLODI (P.S.I.): Ah uno!

PRESIDENTE: Lei legga il punto G)

NICOLODI(P.S.I.): Sì ed io insisto per due o più di due rappresentanti. Comunque io posso chiedere, poi presenterò anche l'emendamento. Io insisto perchè siano rappresentati più lavoratori dipendenti, in quanto è giusto che anche i lavoratori una volta tanto, possano fare parte di questi comitati consultivi in quanto attraverso la loro esperienza di tutti i giorni sul posto di lavoro, possono dare anche dei giudizi, delle indicazioni a questo comitato consultivo; e poi ritengo giusto che i lavoratori siano fatti partecipi sempre più a quella che è l'amministrazione pubblica e a quelli che sono i problemi che tutti i giorni vengono svolti nell'attività pubblica. Presenterò l'emendamento...

PRESIDENTE: Cons. Nicolodi, il testo della commissione parla di due lavoratori, quindi non c'è da emendare, a meno che non vogliate aumentare anche questo numero.

C'è un emendamento a firma Benedikter-Brugger-Dalsass, all'art. 3 della legge, che propone un nuovo punto: « H) un rappresentante designato da ciascuna delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano per il coordinamento con le competenze delle Province autonome ».

La parola al presentatore dell'emendamento, cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ho presentato questo emendamento indipendentemente dalle questioni sorte circa la proposta della commissione e l'opposizione della Giunta alla composizione del Consiglio così come previsto dalla commissione, perchè credo che dovrebbe essere il Presidente o il Vicepresidente della commissione a prendere posizione su quelle che sono le proposte della commissione stessa. Non

entro in questa materia, illustro soltanto il mio emendamento, cioè quello tendente a far inserire nella commissione un rappresentante designato da ciascuna delle due Giunte provinciali per il coordinamento con le competenze delle province autonome. E' già detto tutto in questo emendamento, ma comunque sarà bene illustrare che esistono competenze che hanno immediata connessione con l'esercizio della competenza regionale in materia di miniere, cioè con la concessione di permessi di ricerca ecc., non soltanto la tutela del paesaggio, ma prima ancora il piano provinciale di coordinamento territoriale, che in provincia di Bolzano è in fase di avanzata elaborazione ed il quale, secondo le leggi sia della provincia di Bolzano che della provincia di Trento, appunto si occupa in modo particolare anche della distribuzione delle attività industriali, quindi anche minerarie, nel territorio e nei suoi elementi compositivi; elenca anche le zone con particolari funzioni per complessi di industrie, le zone riservate ad un pubblico uso od a speciali destinazioni; poi dislocazioni di impianti di particolare natura di pubblico interesse, servizi ed impianti di interesse provinciale ecc. Cioè questa pianificazione provinciale che poi deve formare oggetto di legge provinciale, deve occuparsi anche dello sviluppo della attività mineraria e come tale è giusto che sia nella fase in cui non esiste ancora il piano provinciale in cui viene elaborato, sia nella fase in cui sarà approvato con legge e quindi vincolante per tutti gli enti pubblici, ci sia il rappresentante della provincia che fa valere le esigenze e le norme che sono insite in questo piano di coordinamento provinciale, e fa valere anche le esigenze della tutela del paesaggio. Con ciò sarà raggiunta una semplificazione, uno snellimento, una maggiore brevità di tutto il procedimento. Quindi credo che sia essen-

ziale inserire questo elemento nel Consiglio regionale delle miniere.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? La parola all'Assessore Molignoni.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Soltanto per intrattenermi brevemente sulla questione relativa alla rappresentanza dei lavoratori. E' evidente che noi siamo del parere che in tutte le commissioni ci sia una rappresentanza del mondo del lavoro, naturalmente una rappresentanza che sia in armonia con quello che è l'aspetto che il progetto di legge presenta, e cioè se è tecnico una maggiore presenza di tecnici rispetto ad altri settori. Però quello che assolutamente non posso più condividere è la tesi dei due lavoratori, perchè quando si fa una richiesta perchè siano presenti in una determinata commissione due lavoratori, è implicita in questa proposta, la presenza di due sole organizzazioni sindacali ben note, ben conosciute: da una parte la C.G.I.L., dall'altra la C.I.S.L., che si contendono il campo. Ritengo che sarebbe ora di chiudere quella partita che vuole la rappresentatività sindacale essere soltanto dovuta a quelli che possono essere i rapporti di forza per quanto concerne le iscrizioni a una determinata organizzazione sindacale, ma che la forza dell'organizzazione sindacale sia invece dovuta alla sua presenza, alla sua partecipazione ai problemi del mondo del lavoro e laddove si verificano in genere vertenze sindacali. Ora dovette concedermi, signori, che la U.I.L., per esempio, anche se forse numericamente inferiore alla C.G.I.L. e alla CISL, è sempre presente laddove si verificano contese nel mondo del lavoro e nel mondo sindacale. Per cui io allora sono o per la presenza di un solo rappresentante dei lavoratori — e se evidente-

mente arriviamo a questa soluzione vuol dire che ci sarà un alternamento graduale delle organizzazioni sindacali — o per la presenza di tre lavoratori che diano una legittima garanzia a quelle che sono le vere e proprie organizzazioni sindacali che oggi operano in questo settore.

Quindi, ripeto, io accetto la proposta della Giunta per un rappresentante del mondo del lavoro, proprio con questo spirito; se viceversa si dovesse insistere sulla presenza di due, allora io faccio la controproposta, a nome anche del gruppo, e presenteremo un emendamento perchè la presenza sia portata a tre.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, quando ci si mette sul piano inclinato delle rappresentanze, io ho timore che invece di dar vita a delle commissioni tecniche, si vogliano creare le Accademie dell'Ornato oppure le Accademie dei Bucolici per discutere a lungo su tante cose che nulla hanno a che fare e a che vedere con la materia che si vuol regolare e per farci poi disperare, in sede di discussione di preventivo del bilancio regionale, su quel tale capitolo che prevede l'intervento regionale sotto forma di diarie ai componenti delle varie commissioni. Perchè è evidente, Presidente, che ciascuno di noi ha la propria organizzazione sindacale, magari in formato ridotto, in formato tascabile, con la forma più aereodinamica possibile. Se ci mettiamo a discutere sul numero, allora possiamo andare a finire a quattro rappresentanti. Ecco perchè in sede di commissione legislativa io mi ero battuto per un solo rappresentante dei lavoratori. E lo facevo veramente al di sopra della msichia, perchè avrei potuto fare il giusto e logico ragionamento che l'assessore Moli-

gnoni in questo momento ha fatto. Io mi son rifiutato di farlo perchè penso sempre che intendimento e volontà del legislatore debbano essere quelle di creare organi che funzionino e non mezzi per accontentare le proprie ambizioni politiche o volontà politiche o interferenze ed interventi politici.

E già che parlo di questo, i vorrei soffermarmi su un altro aspetto, Assessore. In sede di commissione legislativa io proposi e sostenni caldamente la presenza non solo di un rappresentante degli industriali del settore minerario, ma anche del settore estrattivo, perchè trovavo opportuno che fossero rappresentate le due branche. Senonchè anche lì l'operai-smo tanto di moda, la socialità, le forze del lavoro, le conquiste ecc. ecc., dàgli al capitalista, fatelo fuori, eh! siamo arrivati, che abbiamo un rappresentante soltanto dei datori di lavoro del settore delle miniere.

Mi pare che questo correttivo dovrebbe anche essere posto; io non lo posso proporre perchè non posso presentare emendamenti in questa sede, in quanto la mia firma, per giusta impostazione democratica, vale per uno. Ma penso che nella rimediazione di quanto lei prima aveva detto, un simile concetto dovrebbe essere afferrato e compreso.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore competente.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Forse è opportuno che guardiamo con un po' di precisione questo punto G) dell'articolo 3, così come proposto nel testo della Giunta. Non c'è nessun dubbio che molte osservazioni che si sono sentite veramente e da sinistra e da destra, sono logiche e ragionevoli, e bisognerebbe poter dire di essere posti nella condizione di poterle accogliere tutte

quante. Da una parte si vuole una rappresentanza maggiore del mondo operaio; l'assessore Molignoni fa giustamente presente che se si va verso una pluralità bisogna arrivare ad un numero tale che possa rappresentare tutte le organizzazioni sindacali esistenti; il cons. Ceccon dice che una piccola organizzazione sindacale in formato tascabile l'ha anche lui e desidera che abbia una rappresentanza, arrivando al numero di quattro.

Io penso che la voce che si desidera avere, non per sciocco motivo demagogico ma per convinzione, la voce che si desidera avere del mondo operaio, possa essere benissimo portata ed ascoltata da un membro, come da tre o da quattro; l'importante è che non manchi, e la presenza del rappresentante dei lavoratori minerari c'è lì chiara nel testo presentato dalla Giunta. Le difficoltà che si avrebbero nell'aumentare questo numero, sono quelle che si sono sentite, due, tre, quattro. Se domani come io spero, anche noi liberali, faremo la nostra organizzazione tascabile sindacale, allora chiederemo naturalmente una riforma delle legge perchè venga portata al numero di cinque.

L'altra questione proposta dal cons. Ceccon e da me implicitamente prima accennata quando dicevo che ci sono state richieste da parte dell'associazione industriali — ed ora, vedo dal carteggio, anche da parte delle Camere di Commercio —, di aumentare la rappresentanza del settore industriale, l'altra questione trova un suo fondamento più vero e più sicuro. Perchè noi chiamiamo settore minerario tutto quello che concerne attività estrattive, miniere, cave, torbiere, estrazioni di metalli ed estrazioni di materie non metallifere e via dicendo, ma le distinzioni all'interno, le diversità dei problemi di natura tecnica all'interno, ci sono, indubbiamente ed anche qui io penso sarebbe veramente auspicabile poter ave-

re la rappresentanza almeno di questi tre settori: cave e torbiere, estrazione di materie metallifere, estrazione di materie non metallifere. Però in questo modo di quanti membri risulterà composto questo Consiglio regionale delle miniere? Se adesso verrà accolto, come la Giunta dichiara di accogliere, l'emendamento proposto dal cons. Benedikter, perchè vi sia in questo Consiglio regionale delle miniere la rappresentanza diretta delle due province, il numero arriverà ad essere di dodici. Se aumenteremo il numero dei lavoratori, conseguentemente dovremo aumentare anche quello della rappresentanza degli industriali. Nei testi che prima ho letto, è chiaro che c'è una parità di rappresentanze; rileggo di nuovo quello del Consiglio superiore delle miniere, laddove dice: otto membri, dei quali due in rappresentanza degli industriali minerari e due degli industriali delle cave, due in rappresentanza dei lavoratori minerari e due dei lavoratori delle cave, tutti designati dalle rispettive associazioni sindacali. Abbiamo una rappresentanza uguale del mondo degli industriali e del mondo operaio. Se aumentiamo da una parte, dobbiamo a maggior ragione, perchè i motivi tecnici sono più evidenti, aumentare anche dall'altra; ed allora arriviamo ad un Consiglio di venti persone e tutti noi sappiamo quale difficoltà esista.

A me pare, in sostanza, che l'importante sia che non manchi in questo Consiglio la voce che riferisce direttamente di problemi, di esperienze, di questioni, dei singoli settori che vi operano, e che tale voce può essere autorevolmente espressa da un industriale, da un operaio, come da dieci industriali e da dieci operai. Perciò, nel mentre ridichiaro che la Giunta accetta l'emendamento proposto per l'inserimento dei due rappresentanti delle province di Trento e di Bolzano, ripeto ancora che la Giun-

ta insiste perchè venga accettato il testo da essa proposto.

PRESIDENTE: La Giunta deve presentare un emendamento. Io non ho che il testo della commissione e basta. Vorrei sentire il parere del Presidente della commissione. Se viene respinto il testo della commissione, non è che resti in piedi il testo della Giunta. Il testo della Giunta bisogna che sia presentato, perchè la commissione ha diritto di rielaborare e fare un testo proprio. Non è un testo del proponente corredato da eventuali modificazioni, come dice il regolamento. Potete ripresentare tutto come era prima. Siamo nell'analisi singola degli articoli, bisogna che siano presentati degli emendamenti, cioè l'art. 3 nel testo della Giunta può venir presentato come emendamento sostitutivo al testo della commissione. Prima metto in votazione l'emendamento sostitutivo della Giunta. Va bene.

Altri chiedono la parola sull'emendamento di Benedikter?

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Chiedo scusa. Io gradirei conoscere la fondamentale differenza che intercorre fra i due testi; perchè in fin dei conti, on. Presidente, ciò che manca al testo presentato dalla Giunta è un lavoratore in più assegnato nel testo presentato dalla commissione, e manca al testo della commissione il rappresentante dell'assessorato all'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE: No, assessorato alle miniere e foreste.

PREVE CECCON (M.S.I.): ... e c'è in più invece l'Ispettorato del lavoro, che mi pare sia l'organo competente per tutto quello che attiene anche la sicurezza del lavoro.

(INTERRUZIONI)

No, qua nel testo della Giunta regionale, non ci sono altri assessorati!

CONSIGLIERI: Sì, ce ne sono!

PREVE CECCON (M.S.I.): Foreste: la previdenza sociale non c'entra, c'è l'Ispettorato al Lavoro, mi pare che comprenda anche quella! Non è così? Allora vorrei essere spiegato come Giovannino!

PRESIDENTE: Signori, il Consiglio dovrebbe votare su un testo elaborato in certo qual modo dalla commissione, e non fare il lavoro della commissione! In ogni modo dice la commissione: « un rappresentante dell'Ispettorato del Lavoro; il dirigente dei servizi minerari della Regione; un esperto del diritto minerario; due esperti delle discipline geologiche e minerarie; un ingegnere minerario o un perito, un industriale minerario, e due lavoratori addetti al settore delle cave e delle miniere ». Quindi questo ha configurazione di un organo puramente tecnico.

Il testo della Giunta aveva inoltre il rappresentante dell'assessorato delle miniere, che potrebbe essere anche un tecnico, soltanto che rappresenta l'assessorato; un rappresentante dell'assessorato delle foreste, che può essere pure un tecnico, ma è rappresentante dell'assessorato; un rappresentante dell'assessorato alla previdenza sociale; il dirigente dei servizi minerari della regione, che è un funzionario, e quindi un esperto, previsto anche dalla commissione; un esperto di diritto minerario, pure previsto dalla commissione; ecc. Vi sono cioè in più i tre rappresentanti dei tre assessorati che hanno un certa competenza nella materia.

Ad ogni modo adesso ho qui un emendamento della Giunta.

Il suo emendamento cons. Benedikter, era un emendamento all'art. 3, non so se lei desi-

dera che sia un emendamento all'emendamento. Allora lo metto in votazione come modificazione dell'emendamento della Giunta, poi metto in votazione l'emendamento della Giunta così modificato, che sostituisce il testo della commissione. Gli emendamenti agli emendamenti hanno la precedenza. Io avrei corretto formalmente la dizione dicendo: « un rappresentante di ciascuna delle due province autonome designate dalle rispettive Giunte provinciali ». E' concorde? E' una correzione formale.

Questo emendamento è un emendamento all'emendamento della Giunta, cioè dopo il punto G) verrebbe inserito il punto H): « un rappresentante di ciascuna delle due province autonome designate dalle rispettive Giunte provinciali ».

C'è un altro emendamento, al punto E), che naturalmente viene prima del punto G). Abbiate pazienza, è una piccola battaglia di emendamenti, ne abbiamo viste di peggiori! All'art. 3 la lettera E) verrebbe emendata... (INTERRUZIONI).

Se è al testo della commissione questo emendamento, allora viene dopo!

Adesso stiamo per emendare l'emendamento della Giunta.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Qui nasce una confusione. Io non faccio parte della commissione, ma siccome nessuno della commissione ha preso la parola sinora, vorrei fare una proposta personale su questa divergenza tra Giunta regionale e commissione. I membri proposti dalla Giunta regionale sono dieci, quelli proposti dalla commissione sono nove, in base alla nostra proposta diventerebbero dodici. Farei questa proposta concretamente, partendo dal testo della Giunta: eliminare due membri, e precisamente l'ingegnere minerario o perito minerario, perchè mi sembra che questo possa

essere già identificato negli esperti delle discipline geologiche e minerarie, perchè un esperto può essere senz'altro un ingegnere minerario o un perito minerario; e poi mi sembra che nella rappresentanza dell'assessorato alle miniere, sia già contenuto il dirigente dei servizi minerari che fa parte dell'assessorato, è un elemento competente dell'assessorato.

CONSIGLIERE: Ma a che scopo?

BENEDIKTER (S.V.P.): Lo scopo è di mantenere la composizione della commissione su un numero ridotto, e poi anche perchè mi sembra che per lo meno l'ingegnere minerario sia senz'altro un pleonasma, perchè ci sono già i due esperti.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Continuando a presentare emendamenti ed emendamenti a emendamenti, le cose finiscono per confondersi.

Esiste un testo della Giunta che vede il Consiglio formato di dieci membri e nella eventualità dell'accettazione dell'emendamento proposto dal dott. Benedikter che tende a veder inclusi anche i rappresentanti delle due Giunte provinciali, il Consiglio verrebbe ad essere di dodici membri. Sino a questo punto la Giunta accetta. La difficoltà poi di far votare prima un emendamento o un altro, questo spetta alla Presidenza. Le ultime osservazioni fatte, cons. Benedikter, non tengono conto di una realtà obiettiva: altro sono i due esperti delle discipline geologiche e minerarie, i quali sono geologi — nell'ultimo Consiglio, quello decaduto, il prof. Ratschiller ed il prof. Venzo, ambedue professori universitari, erano esperti di materia geologica —, altro è l'ingegnere minerario, il quale opera dentro nella miniera, con tutte quante le responsabilità, dal punto di vista del-

la conduzione, dal punto di vista della polizia mineraria, da centomila altri punti di vista che l'esperto geologico come tale non ha assolutamente presente, nè ha il compito di conoscere. E' una cosa diversa fondamentale. Lei poi osserva che, data la presenza di un rappresentante dell'assessorato al quale è assegnata la materia mineraria, non si vede perchè debba esserci il dirigente dei servizi minerari della Regione. Anche qui c'è una diversità: il primo ha natura amministrativa, il secondo ha natura tecnica. Il capo del distretto minerario della Regione è un ingegnere minerario, geologo; altro è l'amministrativo che riguarda ed osserva questo settore. Per cui non c'è possibilità di ritenerli sovrapposti l'uno all'altro o pleonastici l'uno rispetto all'altro. Perciò è meglio trovare il modo di approvare questo testo della Giunta, con l'aggiunta dei due rappresentanti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano; arriviamo ad un Consiglio di dodici persone che si può ancora convocare e fare lavorare.

PRESIDENTE: C'è un altro emendamento che porta a tre i lavoratori. Sono emendamenti all'emendamento, quindi hanno la precedenza. Questo riguarda il punto G): « e tre lavoratori addetti al settore delle cave ». E' presentato dai cons. Tanas, Toscana e Nicolodi.

La parola al presentatore, lo metto in discussione.

TANAS (P.S.D.I.): E' in discussione allora il disegno di legge della Giunta?

PRESIDENTE: Ma no, prima vanno discussi —, si guardi il regolamento —, gli emendamenti agli emendamenti. Vuol fare una questione di procedura?

La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Scusi, signor Presidente, ma non è in discussione questo testo.

Lei mette in discussione un emendamento ad un testo che finora non esiste. E' il testo della commissione quello che vale, e finchè non viene soppresso il testo della commissione non esiste l'altro. E' perciò che dico che lei mette in discussione un emendamento ad un testo che non è esistente fino a questo momento.

PRESIDENTE: Il regolamento dice che i consiglieri possono presentare emendamenti con tre firme, anche nel corso della seduta. E' stato presentato l'emendamento al testo della commissione, è il testo della Giunta presentato come emendamento, a firma Dalvit - Bertorelle - Corsini. Quindi, dal punto di vista procedurale, questo è un emendamento al testo della commissione ed è eguale evidentemente al testo del disegno di legge della Giunta.

A questo emendamento è stato presentato un emendamento di Benedikter che propone un punto H): « un rappresentante delle due province ».

Poi successivamente, mentre stavamo chiudendo la discussione su questo emendamento, è stato presentato quello dei cons. Tanas - Toscana e Nicolodi, per portare da uno a tre i lavoratori. Poichè quest'ultimo viene prima, non in ordine di presentazione, ma in ordine logico, dice il regolamento che decide il Presidente inappellabilmente, allora sospendiamo la discussione su quello presentato dal cons. Benedikter e trattiamo quello presentato dal cons. Tanas. Farò votare questo prima, poi quello di Benedikter, poi quello dei rappresentanti della Giunta che, se viene votato, va a sostituire il testo della commissione.

C'è un po' di confusione veramente.

La parola al cons. Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Signor Presidente, non vorrei aggiungere con il mio intervento altre confusioni a quelle che già esistono; io mi

rifaccio all'intervento fatto dal collega Nicolodi e dal collega Molignoni, sulla necessità di una equa rappresentanza in questo Consiglio dei rappresentanti dei lavoratori. Se fosse rimasta la proposta della Giunta per un solo lavoratore presente in questa commissione, probabilmente noi non avremmo presentato lo emendamento. Il fatto che si propongono due rappresentanti dei lavoratori è per noi motivo di lotte interne fra sindacati, perchè sarà difficilissima la designazione, tanto più che qua non si tratta di difendere i sindacati esistenti in campo nazionale, ed allora giustamente potrebbe pretendere anche il cons. Ceccon un quarto rappresentante e fra poco, quando verrà costituito il sindacato liberale, un altro rappresentante per il sindacato liberale...

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Un sindacato cristiano!

TANAS (P.S.D.I.): Esiste, Presidente Kessler. Io ho i miei dubbi, penso che una volta costituiti questi sindacati sarà molto difficile andare a cercare dei lavoratori di miniera da assegnare... Ad ogni modo glielo auguro, può darsi, è un augurio. Però oggi, signor assessore, in modo particolare a lei mi permetto far presente che le organizzazioni nella nostra regione esistono ed in modo particolare in questo settore esiste la confederazione generale del lavoro, esiste la C.I.S.L. e lei sa che esiste anche l'Unione Italiana del Lavoro che è stata accolta da lei in occasione di una vertenza sindacale. Quindi io prego i signori colleghi di voler approvare questo nostro emendamento che non porterà nessun disastro nella commissione, e votare i tre rappresentanti in seno a questa commissione proposta dalla Giunta regionale.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ha fatto confusione!

PRESIDENTE: Forse c'è un equivoco, perchè stiamo parlando del testo dei tre consiglieri che è poi il testo della Giunta, il quale parla di un rappresentante. Se ci desidera comunque portare a tre i rappresentanti, questa è un'altra cosa.

TANAS (P.S.D.I.): Una sola precisazione. C'è stata realmente della confusione, di conseguenza se viene posto in discussione il testo della Giunta nel nostro emendamento leggasi, invece che lettera E) dell'art. 3, lettera G); se viene posto in discussione il disegno di legge della commissione leggasi lettera E) al posto della lettera G). Di conseguenza il numero dei rappresentanti che noi proponiamo rimane sempre di tre.

PRESIDENTE: Quindi non c'è equivoco, il consigliere desidera comunque portarli a tre.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, io debbo sostenere invece che qui ci si trova di fronte proprio ad un equivoco, perchè, se non vado errato, le parole pronunziate dal consigliere che mi ha preceduto —, e penso di avere sufficiente memoria nello spazio di pochi minuti —, dicevano essenzialmente che il suo emendamento era suggerito dal fatto che la Giunta non aveva accolto il principio della rappresentanza unica del mondo del lavoro, per cui si sentiva in dovere di chiedere l'estensione alle tre organizzazioni sindacali esistenti. Questo è quanto ho sentito prima esporre. Ragion per cui, se il testo della Giunta dovesse essere accolto implicitamente l'emendamento presentato non avrebbe motivo di sussistere, stando sempre a quella che è stata la esposizione del consigliere che mi ha preceduto.

Però ad un certo momento io debbo ve-

ramente dire: « ombra della buon'anima batti un colpo ». Perchè qui mi si riporta in piena atmosfera del convegno di Ferrara, on. Presidente. Qua veramente sento che è ancora attuale disquisire se la corporazione doveva essere unitaria o binaria, perchè qui sento che per ogni organizzazione sindacale della classe padronale bisogna contrapporre l'organizzazione sindacale dei lavoratori. E qui non siamo mai capaci di fare un passo necessario e dire che il mondo del lavoro ha una sua sola caratteristica e che i lavoratori ed i datori di lavoro ed i tecnici e gli impiegati dello stesso ramo debbono avere rappresentanza unitaria. Ed io, che credo fermamente in questo, debbo naturalmente dare il mio voto contrario a quanto proposto dall'assessore Tanas.

Poi debbo precisare ad onor del vero, onorevole Presidente che se dovessimo fare il conto — guardi che sono dichiarazioni precise sulle quali mi si può cogliere in castagna, non ho nessuna difficoltà che mi si colga, se sarà possibile, al destinatario —, se noi facessimo il conto dei rappresentanti delle commissioni interne della mia organizzazione sindacale tasca-bile, dicevo, della provincia di Bolzano — non parlo della provincia di Trento, è tutt'altro discorso —, con quella della organizzazione sindacale del consigliere che mi ha preceduto, ci sarebbe da restare allibiti. Perchè siamo di gran lunga, ma di gran lunga superiori in questo senso. Quindi, pur essendo questa la reale situazione, io non concepisco che si debba interferire in una commissione consultiva, on. Presidente, della quale la amministrazione può tenere conto ed anche disattendere le opinioni; non concepisco che si faccia tutta quanta una discussione per tentare di allargarla, per tentare di dare impostazioni politiche, per cercare di introdurre l'amministrazione che non ha di bisogno di questi suoi rappresentanti in una commissione, il cui parere non è vincolante,

ed alla quale in definitiva spetta poi dopo prendere tutte le disposizioni che ritiene di dover prendere. La preoccupazione della commissione legislativa a questa materia, quale era stata nel discutere questo disegno di legge? Quello di creare un organo che fosse veramente consultivo, che rispondesse realmente a queste esigenze della pubblica amministrazione, tentandone in maniera assoluta la spolticizzazione. Ecco il perchè si sono tolti i rappresentanti degli assessorati intesi come organo amministrativo. Sta a loro decidere poi dopo; il parere che la commissione consultiva emette non è un parere vincolante, lo si può disattendere. E non capisco allora il pomo della discordia, la ragione del contendere. Cerchiamo una buona volta, in una nostra legge, veramente di dare ad un organo le funzioni che gli competono e creare quell'organo espressamente per quelle funzioni, evitando le facili suggestioni, le facili demagogie, evitando quell'inflazionamento che porta senz'altro alla paralisi progressiva dell'organo che si vuol creare.

PRESIDENTE: Lei mantiene l'emendamento prof. Tanas? E' un emendamento allo emendamento dell'art. 3: invece di uno propone tre lavoratori.

La parola all'Assessore.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Cons. Tanas, credo anch'io che ci sia un equivoco e un equivoco che può avere o può assumere in Consiglio un significato che non è gradito a nessuno, quello che sarà la conseguenza del mettere in votazione questo emendamento. Lei nella presentazione del suo emendamento ha detto: « se si fosse lasciata una rappresentanza unica del mondo del lavoro, non avrei presentato questo emendamento, ma se vogliamo una rappresentanza doppia devo presentare l'emendamento per arrivare a tre,

per necessità di buona ripartizione delle rappresentanze tra le organizzazioni sindacali ». Allora la sua volontà precisa — scusi se io debbo interpretarla, ma è per arrivare ad una conclusione —, è quella di rimanere su una rappresentanza unica, e solo nel caso che si arrivasse a due propone una rappresentanza di tre. Se lei insiste perchè venga messo in votazione questo emendamento, ci pone nella necessità di votare contro, secondo il suo stesso auspicio e quello del suo compagno di partito, del resto, il quale ha specificato: « Un rappresentante, con ciò daremo magari la possibilità di interpretare male questo atto, ma abbiamo detto i motivi che ci consigliano a restringere il più possibile la composizione di questo Consiglio ». Ed allora, se è vera la premessa da cui lei è partito, io mi consento di pregarla di ritirare l'emendamento per non metterci in questa condizione. Nessuno vuole escludere le rappresentanze operaie, e lei stesso ha detto che con un rappresentante si possono superare tutte le difficoltà. Solo questo volevo dire.

PRESIDENTE: Allora, metto in votazione l'emendamento che aumenta da uno a tre i lavoratori addetti al settore delle cave e delle miniere designati dalle rispettive organizzazioni.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 13 voti favorevoli, 11 contrari e 5 astensioni. L'emendamento è accolto.

Quindi il testo dei cons. Dalvit - Bertorelle - Corsini è modificato per questa parte.

Metto in votazione l'altro emendamento che parla di « un rappresentante di ciascuna delle due province autonome designate dalle rispettive Giunte provinciali ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: maggioranza favorevole, 1 contrario, 1 astenuto. E' approvato.

Adesso il testo che leggo e che metto in votazione è quello che risulta da queste vota-

zioni, perchè tutti e due gli emendamenti sono stati accolti.

L'art. 3 della l.r. 18.1.1954, n. 3, è sostituito dal seguente: « Il Consiglio è composto dei seguenti membri: un rappresentante dell'assessorato in materia mineraria, un rappresentante dell'assessorato alle foreste, un rappresentante dell'assessorato della previdenza sociale, il dirigente dei servizi minerari della regione, un esperto del diritto minerario, due esperti in discipline geologiche e minerarie, un ingegnere minerario o un perito minerario, un industriale minerario e tre lavoratori addetti al settore delle cave e delle miniere designati dalle rispettive organizzazioni, un rappresentante di ciascuna delle due province autonome designato dalle rispettive Giunte provinciali ».

Se viene accolto questo emendamento, il testo della commissione cade; se si vota contro questo emendamento rimane il testo approvato dalla commissione.

La Giunta chiede un momento di sospensione prima di passare a questa votazione. Facciamo dieci minuti di sospensione, quindi.

(Ore 12.10).

Ore 12.50.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Al punto G) del testo dell'emendamento presentato e che è in discussione, i cons. Dalvit - Turrini - Corsini propongono in luogo di « un industriale minerario » « tre industriali minerari », evidentemente designati dalle rispettive organizzazioni.

La parola all'assessore Corsini.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): L'emendamento intende accogliere anche i suggerimenti venuti questa mattina nel

corso della discussione particolarmente, ed accenni che io stesso avevo fatti negli interventi precedenti. L'industria mineraria deve essere considerata come un settore complesso, in cui ci sono due branche di attività nettamente distinte, riguardanti l'una i minerali metalliferi, e l'altra quelli non metalliferi; branche che sono nettamente differenziate l'una dall'altra ed aventi i problemi tecnici ed economici a se stanti. Inoltre non è difficile vedere che particolarmente per la Regione Trentino - Alto Adige esiste, con rilevante importanza di natura economica, una terza branca: quella rappresentante l'attività delle cave, numerose e particolarmente attive nella nostra regione, che hanno anche problemi nettamente divisi e distinti da quelli minerari veri e propri.

Pertanto, riferendosi anche ai testi del Consiglio superiore delle miniere, così come ho preletto, e degli altri comitati regionali delle miniere nella Sardegna e nella Sicilia, sembra opportuno riservare sul piano tecnico e degli interessi e della comprensione diretta dei problemi, una rappresentanza diretta a ciascuna di queste tre branche.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola sull'emendamento illustrato?

Nessuno.

Allora metto in votazione l'emendamento preletto. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato con 17 voti favorevoli, 5 contrari e 6 astenuti.

Allora il punto G) è così emendato: « un ingegnere minerario o un perito minerario, tre industriali minerari e tre lavoratori addetti al settore delle cave e delle miniere designati dalle rispettive organizzazioni ».

Allora metto in votazione l'emendamento, come risulta dalle votazioni degli emendamenti all'emendamento, che ha la seguente dizione:

« Il Consiglio è composto dei seguenti membri, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vice presidente:

- a) un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria;
- b) un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia delle foreste;
- c) un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia della previdenza sociale;
- d) il dirigente dei servizi minerari della Regione;
- e) un esperto del diritto minerario;
- f) due esperti delle discipline geologiche e minerarie;
- g) un ingegnere minerario o un perito minerario, tre industriali minerari e tre lavoratori addetti al settore delle cave e delle miniere designati dalle rispettive organizzazioni;
- h) un rappresentante di ciascuna delle due Province autonome, designato dalla rispettiva Giunta provinciale.

La nomina è effettuata in modo da adeguare la composizione del Consiglio alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Nel caso di impedimento o assenza dei rappresentanti degli Assessorati e del dirigente dei servizi minerari, intervengono alle riunioni i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio ».

Quanto ho letto è l'emendamento che metto in votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 4 astensioni e 1 voto contrario.

Questo è l'art. 3.

Art. 4

Il Consiglio regionale delle miniere è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giun-

ta, su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia mineraria. Con lo stesso decreto viene nominato il presidente, scelto tra i componenti del Consiglio regionale delle miniere.

Nella sua prima seduta il Consiglio eleggerà tra i rispettivi componenti un vicepresidente, con la funzione di sostituire il presidente in casi di assenza o di impedimento.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario dell'assessorato al quale è assegnata la materia mineraria.

E' aperta la discussione sul preletto art. 4.

Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 5

Il Consiglio è convocato dal suo presidente su richiesta del Presidente della Giunta o dell'assessore al quale è affidata la materia mineraria; inoltre può essere convocato ad iniziativa del presidente o di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Se nessuno chiede la parola metto in votazione l'art. 5: approvato all'unanimità.

Art. 6

Il Presidente del Consiglio regionale delle miniere, di sua iniziativa o su richiesta dell'assessore al quale è affidata la materia mineraria, può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, persone che abbiano specifica competenza in determinate questioni da trattare, o i rappresentanti di assessorati regionali e provinciali, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza.

La parola all'assessore.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): L'emendamento è di natura formale perchè questo testo dell'art. 6, così come è presentato dalla commissione, trova una sua logica nel momento in cui si riferisce alla composizione del Consiglio delle miniere prevista dal testo della commissione stessa. Ora, siccome è stato approvato il testo che fa luogo alla rappresentanza dei diversi assessorati, bisognerebbe, credo, ritornare a quello che è il testo della Giunta: « o i rappresentanti di assessorati regionali non considerati nel Consiglio, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza ». E' una questione che mi pare di natura formale...

DALSASS (S.V.P.): Assessorati regionali e provinciali!

PRESIDENTE: Va bene, allora il testo andrebbe così formulato: « o i rappresentanti di assessorati regionali e provinciali non considerati nel Consiglio, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza ».

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): E' che nella composizione di assessorati provinciali non ne è considerato neppure uno, è considerata la rappresentanza della Giunta provinciale!

PRESIDENTE : Ad ogni modo è una facoltà che si dà al Presidente di convocare degli esperti o rappresentanti. Allora questa parte dell'emendamento viene dopo la virgola. Resta la dizione « o i rappresentanti di assessorati regionali e provinciali » e poi viene l'emendamento proposto dalla Giunta: « non considerati nel Consiglio, quando debbono trattarsi affari che interessano la loro competenza ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 6 così emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Art. 7

I membri del Consiglio regionale delle miniere restano in carica per la durata della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, e possono essere riconfermati.

Nessuno chiede la parola? Allora metto in votazione l'art. 7: approvato all'unanimità.

Art. 8

Agli effetti della applicazione del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, tutti i provvedimenti concernenti concessioni di miniere, cave e torbiere ed acque minerali o termali, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione per la tutela del paesaggio competente per territorio.

I provvedimenti riflettenti i permessi di ricerca sono ugualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a delibera della Giunta stessa.

La parola all'assessore.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Questo testo elaborato dalla commissione presenta, a nostro avviso, qualche difficoltà più di natura procedurale e di pratica amministrativa che sostanziale, perchè non è intenzione della Giunta il togliere quello che è il desiderio espresso dall'articolo stesso, cioè che possa essere sentita la commissione per la tutela del paesaggio competente per territorio. Però gli articoli del disegno di legge finora approvati creano una situazione diversa da quella in cui

voleva inserirsi questo articolo proposto dalla Giunta.

Il Consiglio ha accolto l'emendamento che introduce, nella composizione del Consiglio regionale per le miniere, due rappresentanti diretti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

E' evidente che questi due rappresentanti sono lì proprio per far presente quali sono gli interessi che le due province annettono all'uno od all'altro dei temi che saranno trattati nel Consiglio stesso.

Per cui mi sembrerebbe, in un certo senso, pleonastico l'obbligo di sentire anche la commissione per la tutela del paesaggio competente per territorio.

In secondo luogo siamo di fronte ad una situazione conosciuta da tutti, che questo esiste in provincia di Bolzano, ma non esiste ancora in provincia di Trento.

Terza questione: la formulazione di questo articolo introduce un altro congegno per arrivare a quello che è l'atto amministrativo, perchè, oltre a sentire, all'interno del Consiglio delle miniere, le proposte delle due Giunte provinciali, qui si fa obbligo, prima di adottare il decreto del Presidente della Giunta regionale, non soltanto della discussione in sede di Consiglio delle miniere, ma anche della richiesta formale di un parere alla commissione per la tutela del paesaggio competente per territorio. Dovrebbe essere un atto a parte, all'infuori di quello che è il compito e le funzioni del Consiglio regionale delle miniere. E nessuno non può non vedere che in questo modo la procedura si appesantisce e a un dato momento ci sarebbe anche qualche difficoltà che potrebbe sorgere. In sostanza il parere di questa commissione per la tutela del paesaggio competente per territorio, potrebbe anche essere in contrasto con il deliberato interno del Consiglio regionale delle miniere, dove pure sono presenti i due rappre-

sentanti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

La Giunta non intende porre su questo tema, una preclusione formale, invita soltanto a considerare se questo congegno è opportuno mantenerlo o meno.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Intendo far presente qualche cosa la cui conclusione si avvicina a quella dell'assessore Corsini, però per una diversa ragione.

Cioè anche con questa disposizione dove si dice che la Giunta regionale delibera dopo aver sentita la commissione per la tutela del paesaggio, certamente non si poteva derogare alla legge provinciale esistente, la quale dispone che « ai fini della tutela del paesaggio occorre un'autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale ». Quindi la legge regionale non poteva cambiare la legge provinciale evidentemente. Secondo me, così come è congegnata qui, non tiene conto della esistenza di una competenza provinciale, la quale si esplica indipendentemente dalla competenza regionale per la concessione di permessi di ricerche, ecc. Però c'è un'esigenza di coordinamento che rimane, a prescindere adesso dalla questione che ci occupa, cioè la concessione di miniera dovrebbe essere l'atto finale e non essere seguita dal procedimento circa la tutela del paesaggio, perchè altrimenti potrebbe succedere che la Giunta regionale dà la concessione e la provincia è del parere che qui esistono ragioni stringenti di tutela del paesaggio, per cui questo parere va dato con una diversa estensione, con una diversa modalità. Quindi l'espletamento del procedimento concernente la tutela del paesaggio dovrebbe precedere, e poi seguire quello regionale. Que-

sta esigenza è nell'interesse del pubblico, nell'interesse del cittadino e della società che ricerca il permesso, più che nell'interesse dell'amministrazione, affinché si sappia che l'atto di concessione da parte della Giunta regionale è veramente l'atto finale, e che dopo non esisteranno più remore, difficoltà, nuovi permessi, ecc. Secondo me, questa aggiunta qui non sta bene, però se si potesse affermare che viene espletato prima il procedimento a sensi delle leggi vigenti per la tutela del paesaggio, mi sembrerebbe una buona cosa.

La presenza del rappresentante della Giunta provinciale nel Consiglio aiuterà molto, se la commissione provinciale precederà con i suoi lavori, e così non ci saranno contrasti. Però sarebbe bene chiarirlo nella legge in modo che l'interessato sappia quali pratiche deve svolgere, e ci sia veramente un coordinamento. Altrimenti potrebbe succedere che viene espletato ai fini della concessione, tutto il procedimento presso la Regione, poi ci si deve rivolgere alla Provincia e potrebbero sorgere delle difficoltà per cui si deve ritornare alla Giunta regionale per altre modifiche.

Quindi se si potesse dire che deve precedere questa autorizzazione a sensi delle leggi vigenti, — in provincia di Trento non esistono ancora leggi provinciali, quindi c'è il sovrintendente che dispone sia della tutela artistica, sia della tutela del paesaggio —, se si potesse dire « previa autorizzazione a sensi delle leggi vigenti per la tutela del paesaggio », sarebbe un buon principio di coordinamento.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Va innanzitutto precisato che si tratta di casi di concessioni di miniere, cave e torbiere e non di quei numerosi permessi di ricerca che sono quelli sui quali particolarmente si svolge,

almeno nelle fasi iniziali, questa attività mineraria. Le concessioni, io dico purtroppo, sono fatti abbastanza rari, non ce ne sono molte. Domande di permessi di ricerca ce ne sono a decine, domande di concessioni per la coltivazione delle miniere sono purtroppo molto meno numerose. Non ci si troverà quindi di fronte ad un lavoro molto complesso in cui possono essere magari anche dimenticati questi atti intermedi. Io penso che il Consiglio regionale stesso, che dovrà esprimere il proprio parere in merito a queste richieste di concessione, avendo dentro di sé i due rappresentanti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano ed essendo composto anche di uomini esperti in materie giuridiche per questo determinato settore, non mancherà indubbiamente in sede istruttoria di sentire, attraverso la voce dei rappresentanti delle due province, se esiste o meno la possibilità — per quanto riguarda l'applicazione della legge per la tutela del paesaggio in provincia di Bolzano, e qui per quanto concerne l'applicazione delle leggi nazionali vigenti — se esiste o meno la possibilità di vedere poi annullato, con qualche intervento dall'esterno, il suo parere e l'eventuale emanazione del decreto da parte del Presidente della Giunta. Io crederei che sostanzialmente la salvaguardia esiste già di per se stesso, perchè nessun organo, nè il Consiglio regionale delle miniere in sede consultiva, nè la Giunta in sede amministrativa deliberante, si espone a dare un parere o a prendere un provvedimento amministrativo che poi venga bloccato attraverso l'applicazione di una legge diversa.

Se si vuol presentare un emendamento su questa materia non credo che sia difficile accoglierlo, ma per non appesantire il procedimento penserei che si potrebbe tagliarlo.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Emendamenti non sono stati presentati.

Allora metto in votazione l'art. 8, così come formulato e preletto. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvata all'unanimità.

Art. 9

I canoni riflettenti le concessioni di miniere, non relative alle miniere di cui al primo comma dell'art. 58 dello Statuto speciale, di cave e torbiere e di acque minerali e termali, e di permessi di ricerca, vengono riscossi dalla Regione.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): E' accettata la proposta della commissione sull'art. 8?

PRESIDENTE: Sì, sì.

BENEDIKTER (S.V.P.): Della Giunta?

PRESIDENTE: Quale della Giunta? Io non ce l'ho. Ho detto che non sono stati presentati emendamenti.

Voi continuate a fare discussioni, ma se non c'è una proposta non si potrebbe neppure discutere. Basta, ormai è votato, non si può più ritornare indietro.

E' messo in votazione l'art. 9. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Art. 10

La legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3, è abrogata.

Metto in votazione l'art. 10. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale appro-

vato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Annuncio che presento un emendamento anche se è stato approvato l'art. 8, perchè doveva essere tolta la parte « sentita la commissione per la tutela del paesaggio ». Semplicemente perchè il sentire la commissione per la tutela del paesaggio di cui all'art. 8 non toglie nulla al vigore delle leggi provinciali vigenti.

PRESIDENTE: Ma scusi, io penso che abbiamo data...

BENEDIKTER (S.V.P.): Diventa una modifica di una legge provinciale, cosa che non può essere...

PRESIDENTE: Guardi, le leggi debbono essere rispettate, se sono in vigore. E' evidente che non possiamo neppure introdurre la somma che si debbano rispettare le leggi. A parte il fatto che « sentita la commissione per la tutela del paesaggio competente per territorio », lei dice che è una modifica della legge esistente, e se è una modifica evidentemente l'interprete la troverà tale, e caso mai chi ne ha interesse potrà impugnarla, solo in quella sede. Perchè se è una modifica e la competenza c'è di modificare, allora la modifica è valida; se invece non è una modifica, allora non c'è niente da fare.

BENEDIKTER (S.V.P.): Può essere introdotto un chiarimento per togliere a questa aggiunta il carattere di modifica: « rimangono ferme le disposizioni delle leggi vigenti per la tutela del paesaggio ». E' un chiarimento che...

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): E' un assioma.

BENEDIKTER (S.V.P.): Adesso parliamo in termini giuridici, di coordinamento fra una legge regionale ed una legge provinciale.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Non c'è rapporto di dipendenza fra l'una e l'altra.

PRESIDENTE: E' una materia da esaminarsi eventualmente. Se sorgerà questo problema di coordinamento sarà esaminato, eventualmente faremo una modifica successiva. A questo punto non possiamo accettare. Siamo all'art. 11.

C'è un emendamento all'art. 11 per aggiungere: « Rimangono ferme le disposizioni delle leggi vigenti per la tutela del paesaggio ». Evidentemente devono rimaner ferme perchè la competenza non c'è da parte di questo Consiglio. In ogni modo è stato presentato.

Io lo metto in discussione.

La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Sì, non solo è pleonastico, nel qual caso si potrebbe anche in qualche modo accedere, ma viceversa è un precedente veramente pericoloso e mi meraviglio come il cons. Benedikter non avverta questo aspetto. A specificarlo sembra quasi che ci siano toccate o modificate materie previste e regolate da leggi diverse, e precisamente da leggi provinciali, dato che la materia della tutela del paesaggio è competenza della provincia, il che è assolutamente inammissibile perchè non potrà mai una legge regionale modificare una legge provinciale; potranno determinarsi contrasti in sede applicativa o in sede amministrativa, ma questi vanno risolti su quel piano. Ma è da escludere assolutamente

te questo, ed è un precedente pericoloso, perchè la legge provinciale è una legge che ha vigore — purtroppo noi non l'abbiamo, voi l'avete e la vostra è una legge che ha pieno vigore —, indipendentemente da quella che è la legislazione regionale, la quale cammina su binari di propria competenza e quindi non può determinarsi interferenza. Ora un articolo di questo genere vuol proprio fare sorgere un certo dubbio, il che è assolutamente inammissibile. Quindi l'emendamento non lo ritengo solamente plenastico, ma proprio fuori posto, perchè non è assolutamente concepibile che una legge regionale possa in qualsiasi modo modificare od intaccare quella che è la validità di una legge provinciale; i contemperamenti in sede di applicazione, quelli verranno trovati, ma non certamente inserendo un articolo di questa natura. Per cui io sono assolutamente contrario.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Evidentemente non ho presentato l'emendamento pensando di creare un precedente di questo genere come prospettato dal cons. Kessler, ma dopo la votazione dell'art. 8 dovè è detto che « la Giunta regionale delibera le concessioni delle miniere, sentita la commissione provinciale per la tutela del paesaggio », potrebbe sorgere la convinzione che con ciò viene esaurita anche la parte concernente la tutela del paesaggio. Cioè che se la Giunta regionale concede una miniera, « sentita la commissione provinciale », per la materia « tutela del paesaggio » non occorre più seguire il procedimento previsto nella legge provinciale o nella legge statale, che vige ancora nella provincia di Trento; cosa evidentemente non possibile perchè qui ci sono due enti distinti con propria competenza. Prima avevo

detto che, caso mai, si doveva dire « previa autorizzazione ai fini della tutela del paesaggio, secondo le leggi vigenti nelle due province », e credevo che comunque venisse tolta, su proposta dell'assessore Corsini, l'ultima parte « sentita la commissione », e si tornasse al testo della Giunta. Perciò non ho presentato lo emendamento. Nell'interpretare può sorgere la convinzione che questo « sentire la commissione provinciale », esaurisca la parte concernente la tutela del paesaggio, e perciò, per risparmiarci un'impugnazione o un'ulteriore legge, sarebbe bene fare subito questa precisazione. Del resto succede sovente che anche in una legge regionale o provinciale si dica « rimangono ferme le disposizioni tal dei tali », per non intaccare una competenza o una disposizione di diritto di una legge statale dove non abbiamo alcuna competenza.

Così sarebbe tolto il dubbio che, anche se la Giunta Regionale sente la commissione per la tutela del paesaggio — esiste solo in provincia di Bolzano —, non toglie nulla all'applicazione della legge provinciale. Altrimenti, ora che la questione è stata qui così dibattuta, un rifiuto del Consiglio regionale nel portare questa precisazione nella legge, costringe il Consiglio provinciale di Bolzano a impugnarla per una chiarificazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Mi permetto di ribattere. Io posso condividere l'osservazione che forse la dizione « sentita la commissione per la tutela del paesaggio competente per territorio » potrebbe essere questa, come potrebbe essere un'altra, anche per il semplice fatto che in provincia di Bolzano la commissione c'è e in provincia di Trento ancora non c'è. In ogni caso, guardata

dal punto di vista giuridico, questa è una precauzione che la Giunta ha posto a se stessa nell'iter, per preparare la sua volontà finale, dicendo: siccome ci sono esigenze anche in questo settore, io mi premunisco di sentire la commissione consultiva, per averne il parere. Detto questo, è evidentissimo che un provvedimento degli organi competenti per la tutela del paesaggio, un provvedimento del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano che fosse in contrasto con la concessione, dal punto di vista della tutela del paesaggio, ha valore definitivo. Cioè, a me pare che questo inciso sia una precauzione che la Giunta ha inteso porre a se stessa, perchè sa benissimo la Giunta che un provvedimento definitivo per gli aspetti paesaggistici non spetterà mai a lei. Cerco di essere prudente e di avere un parere prima, perchè il suo provvedimento di concessione non si trovi in contrasto con un provvedimento della Giunta provinciale che riguardi l'aspetto paesaggistico.

Quindi l'impugnativa della legge sarebbe assolutamente fuori luogo. Perchè si impugna? Perchè questa legge ha invaso le sfere di competenza della tutela del paesaggio? No, per il fatto che abbia detto « io sento la commissione del paesaggio », certamente non ha invaso le sfere, anzi tiene conto che quelle sfere ci sono, come tiene conto che, per esempio, in provincia di Trento non ci sono. Non è che possiate configurare qui un'invasione delle competenze provinciali per nessun motivo. Lei dice: potrebbe darsi che si ingenerasse l'interpretazione che, una volta che la Regione ha sentito la commissione che qui ha dato il parere, tutta la questione paesaggistica esca dalla sfera di competenza della provincia e su quel settore non ci sia più niente da dire. Questo è infondato, perchè se la competenza in questa materia spetta alla Giunta provinciale, e rispettivamente al Presidente o non so a chi sia, è

evidente che questa non può essere sottratta nè dalla Giunta regionale, nè da questa legge.

(INTERRUZIONI).

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Mi pare grave il dirlo, soprattutto come precedente, perchè pare quasi che fra le leggi provinciali e le leggi regionali ci sia un certo rapporto o di rispetto, o di dipendenza, o di interdipendenza, che in effetti non c'è. E' diverso il caso che ha esposto lei, delle leggi dello Stato, perchè in una materia di competenza della Provincia, se la Provincia — come, per esempio, la Provincia di Trento in questa materia — non ha legiferato, valgono le leggi dello Stato; ma non è mai detto invece che sia una legge regionale a potersi sostituire alla competenza provinciale, mentre il caso si dà per quanto riguarda la competenza dello Stato. Volevo rilevare la differenza del rapporto che può esistere fra legge provinciale e legge dello Stato, dal rapporto che può esistere fra legge provinciale e legge regionale. Legge provinciale e legge regionale sono di eguale efficacia per quanto riguarda l'intensità, sono soltanto divise per quanto riguarda il territorio, lo spazio di applicazione della legge, ma in quanto ad intensità non c'è dubbio che hanno la stessa validità. Per quanto riguarda la nostra legislazione, essendo per certi aspetti subordinata — vedi art. 4 dello Statuto, o limiti dell'art. 5 —, è evidente che essa dovrà precisare quanto rimane in vigore o non rimane in vigore delle leggi dello Stato. Però un articolo di questo genere, proprio dal punto di vista pratico, e soprattutto dal punto di vista del precedente giuridico, mi pare che non sia da accettare nell'interesse delle competenze provinciali. Ogni legislazione è autonoma e indipendente: quella

regionale nei confronti di quella provinciale e viceversa. Questo criterio deve essere assolutamente osservato e rispettato, per una corretta impostazione giuridica e legislativa dei nostri provvedimenti.

PRESIDENTE: Senza far questioni, siete d'accordo che quel « sentita la commissione per la tutela del paesaggio competente per territorio », venga stralciato, perchè non sorgano questioni così importanti di conflitto fra leggi regionali e provinciali? In definitiva noi abbiamo votato l'articolo così, però vi era in atto una proposta di emendamento per cui in base all'art. 79, prima della votazione finale, ogni consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che giudica opportune. La riteniamo una correzione di forma? Siete d'accordo? Metto in votazione chi è d'accordo su questa correzione di forma.

(INTERRUZIONI).

E' un coordinamento più che altro, fra una legge e l'altra. Approvato. Allora questo emendamento all'art. 11 decade.

L'art. 11 era in votazione. Chi è d'accordo. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione; 30 votanti - 25 favorevoli, 2 voti contrari, 1 scheda bianca, 2 schede nulle.

La legge è approvata (*).

I lavori del Consiglio si riprendono mercoledì mattina alle ore 10.

La seduta è tolta.

(Ore 13.40).

(*) Vedi Appendice a pag. 45



A P P E N D I C E



ISTITUZIONE DI UN COMITATO CONSULTIVO REGIONALE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA.

Art. 1

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale è istituito presso lo Assessorato al quale è assegnata la materia dell'assistenza e beneficenza un Comitato consultivo regionale per l'assistenza e la beneficenza.

Il Comitato esprime il proprio parere nei casi in cui una legge della Regione lo richieda obbligatoriamente o una legge dello Stato richieda obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato in materia di assistenza e beneficenza, nonchè sui problemi nei quali il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al quale è affidata la materia dell'assistenza e beneficenza ritengono di interpellarlo.

Art. 2

Il Comitato è composto come segue:

- a) due professori di Facoltà giuridica di una Università della Repubblica;
- b) due esperti in materia di assistenza e beneficenza;
- c) un funzionario dell'ufficio tutela e vigilanza per ciascuna delle due Province di Trento e di Bolzano.

Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato al quale è assegnata la materia dell'assistenza e beneficenza.

La nomina è effettuata in modo da adeguare la composizione del Comitato alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Art. 3

I componenti del Comitato, ivi compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'assistenza e beneficenza.

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dalle rispettive Giunte provinciali.

I membri del Comitato durano in carica per la durata della legislatura regionale nel corso della quale sono nominati e possono essere riconfermati.

Art. 4

Il Comitato è convocato dal Presidente e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente designa uno dei componenti del Comitato per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 5

Ai membri ed al segretario del Comitato compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

Art. 6

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NUOVA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MINIERE E NORME COMPLEMENTARI IN MATERIA MINERARIA.

Art. 1

E' costituito presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 2

Il Consiglio regionale delle miniere è l'organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia mineraria, agli effetti delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, e nei casi determinati dalle altre leggi e regolamenti.

Ferma restando la facoltà di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, il Consiglio regionale delle miniere sostituisce il Consiglio superiore delle miniere.

Esso esprime inoltre il proprio parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal Presidente della Giunta o dall'Assessore cui è affidata la materia delle miniere ed ha facoltà di presentare voti e proposte di propria iniziativa.

Art. 3

Il Consiglio è composto dei seguenti membri, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vice presidente:

- a) un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria;
- b) un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia delle foreste;
- c) un rappresentante dell'Assessorato al quale è assegnata la materia della previdenza sociale;
- d) il dirigente dei servizi minerari della Regione;
- e) un esperto del diritto minerario;
- f) due esperti delle discipline geologiche e minerarie;
- g) un ingegnere minerario o un perito minerario, tre industriali minerari e tre lavoratori addetti al settore delle cave e delle miniere designati dalle rispettive organizzazioni;
- h) un rappresentante di ciascuna delle due Province autonome, designato dalla rispettiva Giunta provinciale.

La nomina è effettuata in modo da adeguare la composizione del Consiglio alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Nel caso di impedimento o assenza dei rappresentanti degli Assessorati e del dirigente dei servizi minerari, intervengono alle riunioni i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio.

Art. 4

Il Consiglio regionale delle miniere è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia mineraria. Con lo stesso decreto viene nominato il presidente, scelto tra i componenti del Consiglio regionale delle miniere.

Nella sua prima seduta il Consiglio eleggerà tra i rispettivi componenti un vice presidente, con la funzione di sostituire il presidente in casi di assenza o di impedimento.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario dell'Assessorato al quale è assegnata la materia mineraria.

Art. 5

Il Consiglio è convocato dal suo presidente su richiesta del Presidente della Giunta o dell'Assessore al quale è affidata la materia mineraria; inoltre può essere convocato ad iniziativa del presidente o di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 6

Il presidente del Consiglio regionale delle miniere, di sua iniziativa o su richiesta dell'Assessore al quale è affidata la materia mineraria, può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, persone che abbiano specifica competenza in determinate questioni da trattare, o i rappresentanti di Assessorati regionali e provinciali non considerati nel Consiglio, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza.

Art. 7

I membri del Consiglio regionale delle miniere restano in carica per la durata della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, e possono essere riconfermati.

Art. 8

Agli effetti della applicazione del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, tutti i provvedimenti concernenti concessioni di miniere, cave e torbiere e acque minerali o termali, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a deliberazione della Giunta regionale.

I provvedimenti riflettenti i permessi di ricerca sono ugualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a delibera della Giunta stessa.

Art. 9

I canoni riflettenti le concessioni di miniere, non relative alle miniere di cui al primo comma dell'art. 58 dello Statuto speciale, di cave e torbiere e di acque minerali e termali, e di permessi di ricerca, vengono riscossi dalla Regione.

Art. 10

La legge regionale 18 gennaio 1954, n. 3, è abrogata.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

